

Regole. Quando finanzia la spesa corrente

Debito, responsabilità ad hoc

Massimiliano Atelli

L'indebitamento dell'ente per finanziare spesa corrente, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, configura una responsabilità sanzionatoria che differisce dalla ordinaria responsabilità amministrativa

LA GARANZIA

La violazione del vincolo costituzionale è punita anche quando non produce danni patrimoniali

va-contabile "per danno" di tipo risarcitorio. È questa la decisione delle sezioni riunite della Corte dei conti, che nella sentenza 12/2007/QM (si veda «Il Sole-24 Ore» dell'8 gennaio) hanno affrontato il contrasto giurisprudenziale formatosi fra

le sezioni regionali.

Mentre la responsabilità di tipo risarcitorio è finalizzata al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla Pa, nella fattispecie esaminata dalla Corte la violazione del vincolo costituzionale viene sanzionata a prescindere dalla produzione di un danno, avendo il legislatore ritenuto meritevole di particolare protezione la regola dell'equilibrio di bilancio anche quando la sua violazione comporti soltanto il pericolo di disequilibri. Di conseguenza, secondo la sentenza, i due profili sanzionatorio e risarcitorio, pur restando divisi, possono coesistere se la violazione comporta anche un danno patrimonialmente valutabile.

Un'impostazione di questo tipo può avere riflessi sul piano sistemico, e le sezioni regionali ne hanno piena consapevolezza. E puntualizzano che la sanzione si inquadra in quel sistema di

fattispecie tipizzate di illeciti amministrativo-contabili che si aggiungono alle tradizionali fattispecie di responsabilità sanzionatoria già conosciute dall'ordinamento e rientranti nella giurisdizione della Corte dei conti. Ciò però non toglie che la responsabilità amministrativa conservi una connotazione risarcitoria piuttosto che sanzionatoria.

Del resto, fa notare la pronuncia, l'articolo 103, comma 2, Costituzione, dispone che «la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge», così attribuendo alla giurisdizione del giudice contabile non solo, in via generale, la responsabilità amministrativa per danno, nel senso di responsabilità non tipizzata, ma anche, in via speciale, le altre fattispecie di responsabilità di tipo non risarcitorio (quale, appunto, quella prevista dall'articolo 30, comma 15,

della legge n. 289), da ricondurre alle «altre materie specificate dalla legge».

Responsabilità amministrativa di tipo risarcitorio e responsabilità amministrativa di tipo sanzionatorio rientrano dunque entrambe nella più generale categoria della responsabilità amministrativa devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti, e si distinguono perché mentre la prima è di tipo generico, nel senso che non è tipizzata (nei comportamenti e nella quantificazione dell'addebito) e presuppone sempre un danno patrimoniale, la seconda è di necessità tipizzata, in quanto a carattere sanzionatorio, sicché le relative fattispecie devono conformarsi ai parametri costituzionali di cui all'articolo 25 della Costituzione, e, cioè, al principio di stretta legalità nella molteplice accezione della tipicità, della tassatività (nel senso che le fattispecie legali non sono suscettibili di interpretazione analogica), della determinatezza, e della specificità.

